

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA
INTEGRATA
AMBIENTALE
T.I.A.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30/12/2009.

Indice generale

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Istituzione della tariffa integrata ambientale..... | 5 |
| Art. 2 - Determinazione della tariffa..... | 6 |
| Art. 3 - Articolazione della tariffa..... | 6 |
| Art. 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche..... | 6 |
| Art. 5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche e classificazione..... | 7 |
| Art. 6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione..... | 9 |
| Art. 7 - Piano finanziario..... | 10 |
| Art. 8 - Adempimenti del Soggetto Gestore..... | 11 |
| Art. 9 - Attivazione dei servizio..... | 11 |
| Art. 10 - Presupposto della tariffa, esclusioni e determinazione delle superfici..... | 11 |
| Art. 11 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa..... | 14 |
| Art. 12 - Inizio e cessazione dell'utenza..... | 15 |
| Art. 13 - Tariffe e riduzioni per particolari condizioni di uso e interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico..... | 16 |
| Art. 14 - Deliberazione di tariffa..... | 17 |
| Art. 15 - Denuncia e Contratto di somministrazione..... | 18 |
| Art. 16 - Poteri di accertamento..... | 18 |
| Art. 17 - Sanzioni..... | 19 |
| Art. 18 - Applicazione e riscossione della tariffa..... | 20 |
| Art. 19 Rimborsi..... | 20 |
| Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento..... | 21 |
| Art. 21 - Il Funzionario Responsabile..... | 22 |
| Art. 22 - Accertamento con adesione..... | 22 |
| Art. 23 - Autotutela..... | 23 |
| Art. 24 - Trattamento dei dati..... | 24 |
| Art. 25 - Abolizioni..... | 24 |
| Art. 26 - Rinvio ad altre disposizioni di legge..... | 24 |
| Art. 27 - Entrata in vigore..... | 25 |

Art. 1 - Istituzione della tariffa integrata ambientale.

1. Il Comune svolge mediante le forme associate di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (consorzio tra enti locali e specifica convenzione), in regime di privativa salvo quanto previsto dal successivo art. 10 punto 3 del presente regolamento, il servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del T.U. Ambientale D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti assimilati, così come definiti dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., nel proprio territorio comunale.
2. Per le operazioni di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Comune mediante le forme associate di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (consorzio tra enti locali e specifica convenzione) intende operare comunque con funzioni di sussidiarietà in quanto ad esse non si applica la privativa comunale, come da art. 23, comma 1, lettera c), della Legge 179 del 31.07.2002.
3. Si riconosce il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 28 ottobre 1988 n. 785, quale Consorzio di funzioni tra Enti locali e soggetto individuato per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, la riscossione dei corrispettivi dell'esecuzione dei servizi resi all'utenza e per l'accertamento e riscossione della Tariffa di Integrata Ambientale.
4. Il Comune ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione gestionale dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi. Queste ultime funzioni e attività gestionali ed organizzative sono invece di stretta pertinenza del Soggetto Gestore, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa. Qualora il Consorzio di cui al comma 3. non assuma direttamente la funzione di Soggetto Gestore, quest'ultimo potrà essere individuato dal Consorzio secondo quanto previsto agli artt. 202 e 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in base alla normativa dell'Unione Europea e alle procedure vigenti in materia di affidamento della concessione di servizi pubblici locali.
5. L'attività gestionale della tariffa è disciplinata dalla convenzione e dal relativo disciplinare (contratto di servizio) con il Consorzio.
6. Qualora non si provveda alla calibratura individuale e puntuale dell'apporto di rifiuti da parte di ogni singola utenza, la disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quella prevista dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
7. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è istituita la tariffa integrata ambientale così come definita dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 - Determinazione della tariffa.

1. In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare vigente oggi sancita dal DPR 158/1999 per quanto compatibile con i sistemi di calibratura individuale proposti dal Soggetto Gestore.
2. La tariffa, proposta dal Soggetto Gestore, è determinata sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, e del piano finanziario di cui all'art 8 del DPR 158/1999.
3. La tariffa è composta da una parte definita "base", determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte definita "di produzione", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
4. Qualora, alla presentazione del bilancio consuntivo annuale del servizio erogato dall'Ente Gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza può avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dagli esercizi successivi. Tuttavia, in presenza di rilevanti incrementi o riduzioni dei costi dei servizi erogati dal Soggetto Gestore, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.
5. Fino all'introduzione di diversi obblighi normativi o in ambito di prima applicazione, e comunque fino alla definitiva messa a regime della totale copertura della gestione, è possibile attuare una fase transitoria in cui l'eventuale mancata copertura dei costi sia prevista a carico del bilancio Comunale.
6. Ferma restando la data ultima prevista per il definitivo passaggio alla tariffa integrata così come definita dalla legislazione vigente, in via transitoria potranno essere messi in atto regimi in cui la modulazione tariffaria si avvicini al precedente metodo di calcolo della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. o della TIA di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997.

Art. 3 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica garantendo la ripartizione dei costi secondo criteri razionali.
2. Per le utenze domestiche possono essere garantite agevolazioni, anche su basi reddituali e territoriali (art. 238, comma 7 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) purché le risorse necessarie alla copertura economica delle agevolazioni siano state tenute in debito conto nella ripartizione di cui al precedente punto 1.

Art. 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota base da attribuire alla singola utenza, che può essere valorizzata sia come coefficiente che come valore assoluto ad abitante, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo

familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto con il minimo di mq. 25,00. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati per tramite dell'ufficio anagrafe del Comune. Tali aggiornamenti saranno effettuati periodicamente durante l'anno e, comunque, i dati dovranno essere aggiornati almeno a 60 giorni prima della data di invio della bollettazione alle utenze. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Soggetto Gestore fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 12.

2. La quota di produzione della tariffa è un corrispettivo rapportato alla quantità di rifiuti organico o verde o non recuperabile prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico. Il Soggetto Gestore può proporre modalità di calcolo della tariffa che tengano conto dei giorni effettivi di esecuzione del servizio per singola frazione di rifiuto raccolto e per singola utenza, delle volumetrie dei contenitori utilizzati per la raccolta e/o delle pesature effettive, o ulteriori tecniche di calibratura individuale degli apporti. Oltre alle modalità di calcolo sulla produzione il Soggetto Gestore potrà proporre, con possibilità di scelta da parte dell'utente, anche un sistema di calcolo presuntivo con il quale i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del DPR 158/1999. Tali coefficienti saranno determinati annualmente, contestualmente all'adozione della tariffa. Ad integrazione dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999 potranno essere determinati nuovi coefficienti e nuove classi omogenee per i locali e le aree (ad esempio aree esterne e pertinenze delle abitazioni) al fine di agevolare ed affinare il passaggio alla calibratura individuale degli apporti. Contributi spese potranno essere previsti in tutti i casi in cui i servizi richiedano particolari azioni individuali quali prenotazioni, raccolte non collettive, spedizioni, cessioni di beni, attivazioni ecc.

Art. 5 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche e classificazione.

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la quota base della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti onerosi o non avviati al recupero connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo le procedure indicate nella tabella 3a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
2. Per l'attribuzione del corrispettivo riferibile alla quota di produzione della tariffa il Soggetto Gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità o del volume di rifiuti organico o verde o non recuperabile effettivamente conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze. Su espli-

cita richiesta dell'utenza, il Soggetto Gestore potrà offrire anche un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua di rifiuti non avviati al recupero per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nell'allegata tabella 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Potranno essere definiti indici di correzione alla citata produzione presunta in presenza di dati di produzione statisticamente attendibili o di attestata conoscenza dei conferimenti. Il conferimento di rifiuti recuperabili che non comportino ulteriori costi di trattamento da parte del Soggetto Gestore non contribuiranno alla determinazione delle tariffe. Contributi spese potranno essere previsti in tutti i casi in cui i servizi richiedano particolari azioni individuali quali prenotazioni, raccolte non collettive, spedizioni, cessioni di beni, attivazioni ecc.

3. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.
4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio - economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nella tabella succitata, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
6. Per le attività precedentemente a ruolo Tassa ARSU o in gestione TIA ex. Art. 49 del D.Lgs. 22/1997 il Soggetto Gestore provvede alla ri-classificazione d'ufficio in base alle informazioni di cui è in possesso.
7. Su richiesta di singole utenze o su iniziativa del Soggetto Gestore possono essere determinati (su insindacabile giudizio di quest'ultimo) per quelle specifiche utenze coefficienti diversi da quelli in uso per la categoria di appartenenza.
8. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.
9. La separazione fisica e funzionale o spaziale dei locali o aree scoperte relative anche a diverse unità immobiliari, comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Nel caso di separazione fisi-

ca e funzionale all'interno della stessa unità immobiliare, l'utente deve produrre idonea documentazione a supporto della propria richiesta.

10. L'appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, per metrature inferiori o uguali a 100 mq., si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. Tale appartenenza si attua anche nei casi in cui non sia possibile distinguere le reali produzioni di rifiuti per singola categoria.

Art. 6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Nei casi di applicazione del metodo di calcolo presuntivo la tariffa può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche con giardino, in abitazioni non condominiali, che non conferiscono l'umido ed il verde al servizio pubblico trattandoli in proprio tramite pratica del compostaggio domestico o altri modi riconosciuti dal regolamento del servizio di nettezza urbana. Nel caso di utenze condominiali si dovrà preventivamente acquisire il nulla osta del condominio. Per coloro che praticano le suddette modalità è prevista una riduzione, qualora non diversamente calcolabile, determinata annualmente in sede di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 30 per cento sulle specifiche quote (per singola frazione) di produzione della tariffa.
2. Particolari agevolazioni di tariffa saranno concesse nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di avere attuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti organici o non recuperabili al servizio pubblico di raccolta o che abbiano aderito a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali. La riduzione di tariffa può essere concessa fino all'intero scomputo della quota di produzione qualora l'utenza abbia aderito al servizio pubblico integrativo proposto dal Soggetto Gestore o dimostri di aver avuto in essere contratti onerosi, nel rispetto della normativa vigente, per la totalità dei rifiuti prodotti dall'azienda. In tutti gli altri casi la riduzione della quota di produzione della tariffa, qualora non diversamente calcolabile e fino ad un massimo del 100%, sarà in funzione della reale quantità di rifiuto organico o non recuperabile conferito ad altri operatori di settore, dimostrabile con formulari di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e calcolata sugli effettivi costi di smaltimento o trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Soggetto Gestore se il conferimento fosse stato effettuato al servizio pubblico.
3. Potranno essere concesse riduzioni fino ad un massimo del 20 per cento sulle specifiche (per singola frazione) quote di produzione della tariffa alle utenze domestiche totalmente prive di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali (giardini, posti auto ecc.).
4. Potranno essere definite ulteriori agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla reale produzione dei rifiuti e nel rispetto del principio dell'equità.
5. Le agevolazioni di cui sopra si ottengono su richiesta prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli interessati e saranno concesse:

- a. per le utenze domestiche, con atto gestionale previa verifica delle modalità eseguite (ad esempio per la mancata consegna dei rifiuti umidi e del verde) e degli adempimenti stabiliti dal Soggetto Gestore (ad esempio affissione "targhetta compostaggio domestico");
- b. per le utenze non domestiche, annualmente e a consuntivo in relazione alla presentazione di dettagliata relazione in merito ai rifiuti prodotti, al loro smaltimento o riutilizzo o riciclaggio risultante da idonea documentazione (come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti) che comprovi anche la loro destinazione finale.

Art. 7 - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa il soggetto Gestore predispone, almeno 40 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio, il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli interventi necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie;
 - e. relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti con particolare riguardo all'eventuale intervento finanziario per la copertura totale dei costi;
 - f. la determinazione dei servizi di base eguali per l'intero comprensorio ove si effettua la gestione unificata;
 - g. la determinazione e parametrizzazione dei servizi accessori specifici della gestione.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. il modello gestionale e organizzativo;
 - b. i livelli di qualità dei servizi ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Soggetto Gestore propone:
 - a. la percentuale di crescita annua della tariffa;
 - b. nell'arco della fase transitoria la velocità di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi;
 - c. l'articolazione tariffaria.

Art. 8 – Adempimenti del Soggetto Gestore.

1. 1A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del presente regolamento il Soggetto Gestore dei ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ora art. 200 del D.Lgs n°. 152/2006 e s.m.i., provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 5, D.Lgs n°. 152/2006 s.m.i. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i.

Art. 9 - Attivazione dei servizio.

1. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione dei servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia al Regolamento Comunale dei servizi di igiene urbana (o di nettezza urbana).
2. Qualora si verifichi, all'interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 1, comma 1, che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nella zona ove è collocato l'immobile o l'area scoperta ad uso privato o pubblico o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione al Soggetto Gestore, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. Nel caso in cui la tariffa sia calcolata sulla base di prestazioni giornaliere e la violazione del regolamento comunale determini una "mancata raccolta", e qualora la stessa sia verificata dal soggetto Gestore o segnalata a quest'ultimo in tempo utile per consentire la verifica prima della successiva raccolta della medesima tipologia, il Soggetto Gestore provvederà alla riduzione di tariffa corrispondente al giorno di mancato servizio per singola frazione.
3. In tutti i casi di servizio programmato o su chiamata l'attivazione del servizio si intende all'effettiva esecuzione dell'impegno assunto da parte del Soggetto Gestore, a prescindere dal reale conferimento del rifiuto.

Art. 10 - Presupposto della tariffa, esclusioni e determinazione delle superfici.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, che producano rifiuti urbani o ad essi assimilati.

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:
- a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. **Sono invece soggetti a tariffazione** i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c. i locali stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche, vani tecnologici e simili;
 - d. le unità immobiliari a destinazione abitativa e loro pertinenze, che risultino non abitabili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure completamente vuote, chiuse e prive di allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, acqua, gas;
 - e. i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure inutilizzati, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, acqua, gas;
 - f. nelle unità immobiliari a destinazione abitativa i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggioli, le logge, i portici, le tettoie e simili;
 - g. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti;
 - h. altri locali adibiti a sedi, uffici e servizi pubblici o di interesse pubblico, preventivamente individuati con delibera di Giunta Comunale.
- Le circostanze ivi previste, con esclusione della lettera h), comportano la totale non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano comunicate al Soggetto Gestore e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; **sono invece soggette alla tariffa** le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (ricoveri attrezzi, legnaie, stalle, fienili; ecc.); **sono invece assoggettabili** alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, le superfici dei locali destinati ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. **Sono invece soggetti** alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Soggetto Gestore apposita dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani come da delibera di assimilazioni in atti. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali a disposizione, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, nocivi o tossici, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.

4. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi non assimilabili, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20% sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la

prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi non assimilabili.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00.

Non devono essere considerate le sedi:

- di associazioni senza fini di lucro;
 - di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
 - legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistono una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare con opportune certificazioni l'esistenza di tali unità locali;
 - di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 7. Sono escluse le aree esterne costituenti accessorio o pertinenza dei locali qualora non espressamente previste nelle modulazioni di tariffa.
 8. Fatto salvo il limite minimo dell'80% della superficie catastale complessiva dell'immobile previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 340 della Legge 311/2004 e dall'art. 1 comma 183 della L. 296/2006, la superficie assoggettabile a tariffa, deve essere calcolata facendo riferimento al filo interno utile dell'area al lordo delle opere interne (muri, tramezzi e divisori) con il minimo di 25,00 mq. Concorrono tutti i vani che compongono l'immobile, inclusi i vani accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, vani scala, ecc.) e le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (garages, autorimesse, lavanderie, cantine ecc). Il calcolo deve essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

Art. 11 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.

1. La tariffa è dovuta da tutti coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte di cui all'art. 10 del presente Regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di insediamento

abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento della tariffa.

2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il Soggetto Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato.
5. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Art. 12 - Inizio e cessazione dell'utenza

1. La tariffa è commisurata ad anno solare. Alla quota di produzione determinata in via presuntiva e alla quota base corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria da parte del soggetto passivo. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore del servizio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata, mediante compilazione di appositi moduli contrattuali predisposti e messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 3.
3. La cessazione (per variazione d'indirizzo, per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le attività produttive, etc.) nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, alla cessazione dell'utenza a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di cessazione e che la stessa sia stata debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della domanda di cessazione la Tariffa non è comunque dovuta per le annualità successive a quella di cessazione.

5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o detenere i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed eventuali variazioni intercorse.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità (diverse da quelle previste dal successivo articolo 13) imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dai precedenti art. 6 e 10 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal 1° giorno successivo alla data di comunicazione al Soggetto Gestore.
7. Le agevolazioni per l'adesione in convenzione al servizio pubblico, anche integrativo, decorrono dalla data di effettiva adesione al servizio.
8. È fatto obbligo all'Ufficio Anagrafe di comunicare al Soggetto Gestore, con cadenza almeno mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio, ecc.
9. È fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare al Soggetto Gestore, con cadenza almeno mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
10. È fatto obbligo alla Polizia Municipale di comunicare al Soggetto Gestore, con cadenza almeno mensile, le cessioni di fabbricati, le ordinanze di inabitabilità e tutte le altre circostanze che producono o possono produrre effetti sulla gestione del servizio di igiene urbana.

Art. 13 - Tariffe e riduzioni per particolari condizioni di uso e interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico.

1. La quota di produzione della tariffa è ridotta nei seguenti casi:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.
Tariffa applicata: 33% riduzione rispetto alla tariffa annua presuntiva oppure calcolo dei giorni di effettiva erogazione del servizio.
 - b. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Tariffa applicata: 33% riduzione rispetto alla tariffa annua presuntiva oppure calcolo dei giorni di effettiva erogazione del servizio.

- c. Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, lavoro, religiosi, svago etc. purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi.

Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

- d. Nei casi di calcolo della tariffa secondo i giorni effettivi di esecuzione del servizio le utenze domestiche che richiedano preventivamente l'esenzione dal servizio a seguito di effettiva assenza continuativa di uno o più componenti il nucleo familiare per periodi superiori a 15 giorni. Tale richiesta avrà effetto nel calcolo della tariffa solo ed esclusivamente se il richiedente potrà dimostrare, mediante attestazione di terzi, l'effettiva assenza.

Tariffa applicata: per il periodo di effettiva assenza non verranno conteggiati i servizi non prestati in relazione al numero di componenti il nucleo familiare.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal 1° giorno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Le richieste di riduzione di cui al precedente punto 1 lettera c) e d) devono essere reiterate per ogni anno.
3. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, su specifica dichiarazione annuale del Settore Servizi sociali, su richiesta documentata, se necessario, dall'interessato.

Art. 14 - Deliberazione di tariffa.

1. Le tariffe per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo sono deliberate, su proposta del Soggetto Gestore, dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. La deliberazione deve indicare almeno gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e deve indicare tutte le maggiorazioni di legge.

Art. 15 – Denuncia e Contratto di somministrazione.

1. I soggetti di cui all'art. 11 devono presentare al Consorzio o al Soggetto Gestore denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate, ad esclusione della riduzione di cui all'art. 13, comma 1 lettera c) e d). In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa stessa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che posseggono o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere inoltre gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree anche scoperte possedute o detenute.
3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di Legge.
4. Il Consorzio o il Soggetto Gestore, su istanza di parte, deve rilasciare ricevuta della denuncia.
5. In tutti i casi di mancata presentazione della denuncia (omessa dichiarazione) il Soggetto Gestore provvede all'accertamento in rettifica o d'ufficio dei presupposti di fatto di formazione della tariffa, di cui al successivo art. 16, comunicandolo all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste per Legge.
6. La quota di produzione della tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Soggetto Gestore. Quest'ultimo, qualora sottoscritto, sostituisce la denuncia di cui al presente articolo.

Art. 16 - Poteri di accertamento.

1. Il Consorzio o il Soggetto Gestore può emettere avvisi notificati all'utente nei casi di dichiarazioni incomplete o infedeli (c.d. avviso di accertamen-

to) e nei casi di ritardato o mancato pagamento (c.d. avviso di pagamento) ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs.446/1997. Tali avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile della tariffa del Consorzio o del Soggetto Gestore e devono possedere i requisiti previsti dall'art 1 comma 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. In tutti i casi in cui non sia diversamente disciplinato dalla Legge gli avvisi devono essere notificati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., il Consorzio o il Soggetto Gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici comunali, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato dal Cittadino e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.
3. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici. Il gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Il Consorzio e il Soggetto Gestore non sono tenuti a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni tariffarie o cambio categorie.

Art. 17 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

| FATTISPECIE | MINIMO | MASSIMO |
|--------------------------------|---------|----------|
| Tardiva presentazione denuncia | € 25,00 | € 150,00 |
| Infedele dichiarazione | € 50,00 | € 300,00 |
| Omessa dichiarazione | € 50,00 | € 300,00 |

In caso di parziale, ritardato o omesso versamento il Consorzio o il Soggetto Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare la sanzione pari al 30% dell'importo non versato ed applicare gli interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.

2. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
3. È fatta salva la possibilità del Soggetto Gestore, tramite proprio atto redatto nelle forme di Legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 18 - Applicazione e riscossione della tariffa.

1. La quota base della tariffa è applicata e riscossa dal Consorzio o dal Soggetto Gestore sotto forma di Tributo ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.
2. La quota di produzione della tariffa, in qualità di corrispettivo, è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore.
3. Il Soggetto Gestore dovrà garantire in modo contestuale l'emissione e la riscossione delle due parti della tariffa anche qualora la quota base fosse da devolvere in tutto o in parte a favore del Comune, il tutto senza maggiori oneri per il Comune e per l'utente.
4. Il Soggetto Gestore per la riscossione della tariffa può attivare ogni modalità e forma atta a garantire il maggior ventaglio di possibilità di pagamento da parte dell'utenza, con particolare privilegio per le usuali forme di pagamento od in ossequio all'art. 238 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eventuali oneri e/o commissioni restano sempre a carico dell'utente.
5. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 36 della Legge n. 31 del 28/02/2008 e s.m.i. o mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
6. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione della tariffa qualora l'importo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00.
7. Nell'applicazione della tariffa si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19 Rimborsi.

1. Per la parte tributaria della tariffa, ai sensi dell'art. 1 c. 164 della Legge 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta dal contribuente, che dovrà avvenire entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Per la quota di produzione il rimborso potrà avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Prima del rimborso il Consorzio o il Soggetto Gestore deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell'utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.
4. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
5. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche per la quota di produzione.

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario e alla loro specificità, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa, maggiorata di 1/6 e rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con il minimo di € 12,00.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. In caso di pagamento contestuale il Comune che riceve il pagamento deve comunicare al Soggetto Gestore, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Soggetto Gestore, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

7. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
 - d. occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
 - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - g. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - h. occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

Art. 21 - Il Funzionario Responsabile.

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione della tariffa secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Consorzio e al Soggetto Gestore, oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 - Accertamento con adesione.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e s.m.i.
2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.
3. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura del Consorzio o del Soggetto Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.

- b. su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, con la compilazione degli appositi modelli messi a disposizione dal Consorzio o dal Soggetto Gestore o per tramite di altra comunicazione regolarmente trasmessa e della quale l'utente abbia accusato ricevuta.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. L'utente può agire personalmente o per tramite di procura a terzi rilasciata nelle forme di legge; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione scritta recapitata al Consorzio o al Soggetto Gestore almeno 24 ore prima.
6. Il Funzionario Responsabile del Consorzio o del Soggetto Gestore redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.
7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.
9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Consorzi o del Soggetto Gestore.

Art. 23 - Autotutela.

1. Il Consorzio o il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del Comune o dell'utente, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza
 - b. valore della lite

- c. costo della difesa
 - d. costo della soccombenza
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Consorzio o il Soggetto Gestore, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

Art. 24 – Trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune, dal Consorzio e dal Soggetto Gestore o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al Consorzio o al Soggetto Gestore le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
5. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non diffondere all'esterno i dati trattati.

Art. 25 - Abolizioni

1. La tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. 507/1993 e la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 sono abolite.
2. I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della tariffa di cui al presente regolamento, sono regolati dai termini di decadenza previsti per Legge.

Art. 26 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
3. Se non in contrasto con la Legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione sui rifiuti solidi urbani.
4. Per particolari vincoli derivanti dai contratti in corso o dagli standard attualmente offerti o ancora per scelte di graduale passaggio a tariffa, la gestione del periodo transitorio prevista all'art. 2 comma 5 del presente

regolamento può prevedere la coesistenza della gestione Comunale con quella del Consorzio o del Soggetto Gestore. In tal caso le procedure, i rapporti e le funzioni previste per legge e dal presente regolamento dovranno essere regolati, ove necessario, con appositi atti gestionali approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di approvazione.